

CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA GESTIONE DEI SISTEMI DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE, TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE PRIMARIA E DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO ALL'INGROSSO NEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI DI FORLÌ-CESENA, RAVENNA E RIMINI, EX ARTICOLO 14, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1999 N. 25.

L'anno duemilaotto, il giorno trenta del mese di dicembre, presso la sede di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., in Forlì, Piazza del Lavoro n. 35,

TRA

1) l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Forlì-Cesena C.F. 92047880403 con sede in Forlì, Piazza G.B. Morgagni n. 9 (di seguito anche "A.A.T.O. Forlì-Cesena"), legalmente rappresentata dal sig. Massimo Bulbi nato a Roncofreddo (FC) il 22/1/1962, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia, il quale interviene nella sua qualità di Presidente, in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea n. 14 del 17/12/2008 (prot. 2181/08);

2) l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Ravenna C.F. 92048470394 con sede in Ravenna, Piazza dei Caduti per la libertà n. 2/4 (di seguito anche "A.A.T.O. Ravenna"), legalmente rappresentata dal sig. Sergio Baroni nato a Fusignano (RA) il 21/8/1956, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia, il quale interviene nella sua qualità di Direttore, in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea n. 18 del 22/12/2008;

3) l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Rimini C.F. 91070210405 con sede in Rimini, Via Circonvallazione occidentale n. 3 (di seguito anche "A.A.T.O. Rimini"), legalmente rappresentata dal sig. Carlo Casadei nato a Rimini il 10/12/1954, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia, il quale interviene nella sua qualità di Direttore, in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 23/12/2008;

denominate di seguito in senso complessivo "le A.A.T.O." o "le Agenzie";

4) Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., C.F., P.IVA e Registro Imprese di Forlì n. 00337870406, con sede legale in Forlì, Piazza del Lavoro n. 35 (di seguito "Romagna Acque" o "Gestore del SFA"), in persona del suo legale rappresentante e Presidente sig.ra Ariana Bocchini, nata a Bertinoro (FC) il 4/7/1957, domiciliata per la carica presso la sede della società, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 193 del 18/12/2008,

PREMESSO

1. che il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ha disposto la riorganizzazione dei servizi idrici sulla base di ambiti territoriali ottimali (art. 147) imponendo altresì a Comuni e Province di organizzare il servizio idrico integrato come definito all'art. 141, comma 2, del medesimo decreto legislativo in modo da garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità;

2. che il D. Lgs. 152/2006 ha altresì stabilito che i Comuni e le Province devono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato mediante le forme anche obbligatorie previste dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, ora contenute nel D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", successivamente modificato dall'art. 35 della legge n. 448/2001, dall'art. 14 comma 4 del D.L. n. 269/2003, poi convertito in legge n. 326/2003 e dall'art. 4 comma 234 della legge n. 350/2003;

3. che lo stesso D. Lgs. 152/2006 ha demandato ai Comuni e alle Regioni e alle Province autonome di disciplinare le forme e i modi della cooperazione tra Comuni e Province ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale (art. 148, comma 2);
4. che la Regione Emilia-Romagna ha dunque emanato la legge 6 settembre 1999 n. 25 “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra Comuni e Province per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani”, successivamente modificata dalla legge regionale 21 agosto 2001 n. 27, dalla legge regionale 28 gennaio 2003 n. 1 e dalla legge regionale 14 aprile 2004 n. 7;
5. che in applicazione della legge regionale n. 25/1999 tutti i comuni ricadenti negli ambiti territoriali ottimali n. 7 di Ravenna, n. 8 di Forlì-Cesena e n. 9 di Rimini, e le Province di Forlì-Cesena, di Ravenna e di Rimini, hanno costituito per ogni ambito una forma di cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti locali associati e per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative di organizzazione, regolazione e vigilanza dei servizi pubblici spettanti ai Comuni, anche a tutela della collettività dei cittadini-utenti, secondo il modello giuridico della convenzione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, denominata Agenzia di ambito per i servizi pubblici (A.A.T.O.);
6. che ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 25/1999 ogni A.A.T.O. esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi comprese l'adozione dei necessari regolamenti e la definizione dei rapporti con i gestori dei servizi anche per quanto attiene alla relativa instaurazione, modifica o cessazione;
7. che in materia di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato è stata inoltre emanata la legge regionale n. 10/2008;
8. che la Giunta della Regione Emilia Romagna, con deliberazione 3 dicembre 2001 n. 2679, ha adottato la convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra le Agenzie d'ambito e i soggetti gestori dei servizi idrici integrati, successivamente aggiornata con deliberazione 7 febbraio 2005 n. 177;
9. che la Giunta della Regione Emilia Romagna, con deliberazione 3 dicembre 2001 n. 2680, ha adottato gli indirizzi e linee guida per la prima attivazione del servizio idrico integrato, successivamente aggiornati con deliberazione 28 luglio 2003 n. 1550;
10. che ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 152/2006 nonché dell'art. 14 e dell'art. 10 della legge regionale n. 25/1999 i rapporti tra le A.A.T.O. e i gestori del servizio idrico integrato sono regolati da convenzioni sulla base della convenzione tipo di cui al precedente punto 8, e relativo disciplinare;
11. che in seguito al processo di integrazione societaria di alcune società di servizi pubblici di Bologna e della Romagna che ha dato vita alla holding HERA S.p.A. di Bologna, la nuova società è subentrata senza soluzione di continuità in tutti i rapporti di qualunque tipo e natura instaurati dalle società stesse;
12. che HERA S.p.A. è quotata in borsa dal 25/6/2003 e, per effetto della suddetta integrazione societaria e dei pregressi affidamenti, gestisce in esclusiva il servizio idrico integrato nei territori degli Ambiti Territoriali Ottimali n. 7, n.8 e n. 9 e possiede i requisiti per fruire del regime speciale previsto all'art. 113 comma 15 bis del D. Lgs. 267/2000;
13. che le A.A.T.O. di Forlì-Cesena, di Ravenna e di Rimini hanno stipulato le convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato con la società Hera S.p.A. di Bologna, rispettivamente in data 1° febbraio 2005, 26 aprile 2005 e 14 marzo 2002;

14. che l'articolo 14, comma 4, della legge regionale n. 25/1999, stabilisce attualmente che: «In presenza alla data di entrata in vigore della presente legge di un soggetto a partecipazione maggioritaria degli enti locali proprietario di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria, fornitore all'ingrosso del servizio idrico integrato di più ambiti territoriali ottimali, le Agenzie degli ambiti interessati coordinano tra loro le misure unitarie da assumere nei confronti di tale soggetto determinando lo schema di ripartizione della risorsa tra i diversi gestori e la relativa tariffa, al fine di perseguire l'omogeneità gestionale e tariffaria nonché l'economicità complessiva del sistema. Le misure adottate devono essere congruenti con quanto stabilito dalla pianificazione nazionale e regionale nel settore delle risorse idriche. Il soggetto proprietario dei medesimi sistemi può effettuare, previa deliberazione degli enti locali assunta in sede di Agenzia, la gestione delle reti e degli impianti funzionali alle attività previste nel presente comma. Tale facoltà si estende anche al caso di ulteriore acquisizione da parte del medesimo soggetto, fornitore del servizio idrico integrato, della proprietà di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria.»;

15. che Romagna Acque è una società per azioni a capitale totalmente pubblico e incredibile, titolare dei principali impianti di produzione dell'acqua potabile e principale fornitore all'ingrosso del servizio idrico del territorio romagnolo, ovvero di più ambiti territoriali ottimali, in virtù di concessioni di derivazione rilasciate dai pubblici uffici competenti, ai sensi del sopra citato articolo 14, comma 4, della legge regionale n. 25/1999;

16. che la parte più importante dell'attività di Romagna Acque è relativa alla fornitura di acqua all'ingrosso al gestore del SII, con il quale gli Enti locali soci di Romagna Acque hanno stipulato, in sede di Agenzia, le convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato nei tre A.T.O.;

17. che gli enti locali soci di Romagna Acque in data 4 maggio 2006 hanno sottoscritto tra loro apposita convenzione ai sensi dell'articolo 30 del T.U.E.L. (convenzione soggetta a successive modifiche ed integrazioni), con la quale stabiliscono che la società ha natura di soggetto dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali medesimi e realizzano pertanto un controllo in comune sulla società stessa analogo a quello esercitato sui propri servizi, come previsto dall'art. 113 del citato Testo Unico;

18. che è in corso di realizzazione il progetto «Società delle Fonti», finalizzato alla riunione della titolarità e della gestione di tutte le fonti principali di produzione nella società Romagna Acque, che vedrebbe ampliata la propria attività già oggi svolta per circa la metà del fabbisogno idropotabile, e che detto progetto prevede che Romagna Acque continui a gestire gli impianti e le reti di distribuzione primaria di cui è già proprietaria, nonché gli altri di cui acquisisca la proprietà;

19. che con deliberazioni dell'Assemblea dei soci di Romagna acque 22 dicembre 2004 n. 8 e 4 maggio 2006 n. 7 sono stati approvati il Piano degli investimenti 2005-2014 ed il Piano operativo del Progetto Società delle Fonti;

20. che con deliberazione dell'Assemblea dei soci di Romagna acque 22 maggio 2008 n. 5 è stato aggiornato il Piano operativo del Progetto Società delle Fonti;

21. che in applicazione della richiamata norma regionale (articolo 14, comma 4, della legge regionale n. 25/1999), le A.A.T.O. hanno deliberato di confermare in capo a Romagna Acque la gestione del complesso acquedottistico dell'Acquedotto della Romagna costituito dall'invaso di Ridracoli e dalla rete di adduzione e distribuzione primaria ad esso connessa, di cui Romagna Acque è proprietaria, con i seguenti atti deliberativi: A.A.T.O. Forlì-Cesena con

delibera n. 8 del 16 aprile 2003, A.A.T.O. Ravenna con delibera n. 5 del 28 marzo 2003, A.A.T.O. Rimini con delibera n. 16 del 16 luglio 2003;

22. che mediante il citato complesso acquedottistico Romagna Acque esplica il servizio di fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato negli A.T.O. n. 7 Ravenna, n. 8 Forlì-Cesena e n. 9 Rimini, in base al vigente contratto con HERA s.p.a. per la fornitura di acqua potabile avente scadenza al 31 dicembre 2008, che riflette le decisioni assunte dalle tre A.A.T.O., ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge regionale n. 25/1999, in ordine allo schema di ripartizione della risorsa disponibile dalla diga di Ridracoli ed alla relativa tariffa;

23. che il progetto «Società delle Fonti» citato al precedente punto 19 – che prevede di concentrare in Romagna Acque la proprietà e la gestione dei principali impianti di produzione negli ambiti dei tre territori provinciali (come elencati negli allegati alla presente convenzione), in modo che la società diventi il principale fornitore all'ingrosso di acqua potabile per il servizio idrico integrato in tutti i tre ambiti – è stato deliberato dagli Enti locali delle tre province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e approvato dall'Assemblea dei Soci di Romagna Acque con deliberazioni 30 gennaio 2003 n. 2 e 18 marzo 2004 n. 1;

24. che il suindicato progetto consta di due fasi, la prima delle quali, già compiuta, prevedeva il trasferimento a Romagna Acque da parte degli Enti locali e delle Società degli *assets* di tutte le dotazioni afferenti alle principali fonti locali della Romagna, mentre la seconda prevede il trasferimento a Romagna Acque, in qualità di società delle fonti, con deliberazioni delle A.A.T.O. e ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale n. 25/1999, della gestione degli impianti che siano dalla medesima realizzati nonché quelli trasferiti nella proprietà della medesima Romagna Acque;

25. che è stata verificata la coerenza delle finalità ambientali sottese al progetto “Società delle Fonti” rispetto agli indirizzi del Piano regionale di tutela delle acque adottato con Deliberazione C.R. 22 dicembre 2004, n. 633, come successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Regionale 21/12/2005, n. 40, in quanto la riunificazione proprietaria e gestionale delle principali reti e impianti funzionali alle attività di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria di risorsa idrica in capo ad un unico soggetto risponde a preminenti esigenze di interesse pubblico quanto al migliore uso della risorsa ed alla tutela dell'ambiente;

26. che con le convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato nei tre A.T.O. sopra richiamati il Gestore del SII ha preso atto della volontà degli Enti Locali di trasferire in capo a Romagna Acque, a partire dall'anno 2008, la gestione degli impianti e reti di captazione, adduzione e distribuzione primaria di sua proprietà, ulteriori all'Acquedotto della Romagna, destinati alla produzione di acqua potabile;

27. che in data 30 novembre 2007 è stato sottoscritto il «Protocollo d'intesa relativo alla gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini», con il quale le Agenzie di Ambito di Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini hanno ribadito la volontà di riconoscere ai sensi dell'articolo 14 comma 4 L.R. n. 25/1999 e s.m.i. Romagna Acque quale unico fornitore all'ingrosso di acqua potabile ai tre A.T.O. e di confermare e riunire in capo alla medesima la gestione delle principali reti e degli impianti di captazione, accumulo, potabilizzazione, sollevamento, adduzione primaria e secondaria e distribuzione primaria di acqua potabile afferenti al Servizio Idrico Integrato nel territorio delle tre A.A.T.O.;

28. che al fine di attuare il Progetto “Società delle Fonti” e di concludere la procedura di affidamento, in attuazione del Protocollo d’Intesa relativo alla gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all’ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, ex articolo 14, comma 4, della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25, sottoscritto in data 30 novembre 2007, ed ai fini dell’art. 23-bis, comma 12, del d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della l. 6 agosto 2008, n. 133, le parti redigono la presente Convenzione, con la quale si intende confermare in capo a Romagna Acque la gestione del complesso acquedottistico dell’Acquedotto della Romagna e della fornitura all’ingrosso del servizio idrico integrato negli ambiti territoriali ottimali n. 7 Ravenna, n. 8 Forlì-Cesena e n. 9 Rimini, nonché, a fini di razionalizzazione organizzativa, risparmio economico e sostenibilità ambientale, e di integrare tale gestione con la contestuale gestione dei sistemi di captazione, adduzione, e distribuzione primaria, o singole fonti e impianti, diversi dall’Acquedotto della Romagna, già conferiti a Romagna Acque, o da essa direttamente realizzati;

29. che con il presente atto le Parti intendono regolamentare le modalità di gestione del complesso dei beni da parte di Romagna Acque e di applicazione del metodo tariffario di cui al D.P.G.R. 49/2006 anche attraverso appositi allegati;

30. che la regolamentazione dei rapporti, e in particolare la disciplina delle penali, saranno applicate entrambe tenendo conto delle peculiarità insite nell’affidamento *in house providing* conferito a Romagna Acque, società soggetta al c.d. “controllo analogo”.

TUTTO CIÒ PREMESSO

e ritenuto, unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

1. La presente convenzione ed il Disciplinare Tecnico regolano i rapporti tra le Agenzie di Ambito di Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini e Romagna Acque, unico fornitore all’ingrosso di acqua potabile nei tre A.T.O. ai sensi dell’articolo 14 comma 4 L.R. n. 25/1999 e ss.mm.ii. alla quale viene affidata la gestione di tutte le reti e gli impianti di captazione, accumulo, potabilizzazione, sollevamento, adduzione primaria e secondaria e distribuzione primaria di acqua potabile afferenti al Servizio Idrico Integrato nel territorio dei comuni serviti da Romagna acque nei tre A.T.O., come previsto dal modello gestionale approvato congiuntamente dalle Agenzie d’Ambito di Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini che prevede un unico gestore del Servizio di Fornitura all’Ingrosso (di seguito SFA) per la produzione e la distribuzione primaria dell’acqua potabile.

2. La gestione connessa alle attività di cui al precedente comma 1 costituisce un sistema unitario che riguarda la produzione idropotabile dei tre ambiti territoriali e verrà interamente ricompresa nei rispettivi Piani d’ambito e nei relativi successivi aggiornamenti.

3. La presente convenzione ed il D.T. stabiliscono altresì i criteri e le norme generali sulla cui base sono regolati i rapporti tra Romagna Acque ed il Gestore del SII al quale spettano, in esclusiva, l’instaurazione ed il mantenimento dei rapporti con l’utenza e la riscossione della tariffa.

4. La gestione di cui al comma 1 include tutte le attività, nessuna esclusa, funzionali a e necessarie per la regolare erogazione del servizio nel pieno rispetto della presente Convenzione. Sono incluse quindi nella gestione, a titolo esemplificativo e non limitativo, le seguenti attività:

- a) esercizio e manutenzione ordinaria delle reti, degli impianti e di tutte le dotazioni accessorie e connesse, a partire dai punti di captazione delle risorse idriche grezze fino ai punti di consegna dell'acqua potabile alle reti di distribuzione secondaria;
- b) progettazione, realizzazione e collaudo degli interventi inclusi nei programmi approvati dalle Agenzie, compresa la manutenzione straordinaria;
- c) gestione delle aree di salvaguardia delle risorse utilizzate per il rifornimento, delimitate secondo la normativa vigente e nei limiti delle responsabilità da questa poste a carico del gestore;
- d) progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi di monitoraggio delle reti e degli impianti, inclusi i dispositivi di misura della quantità e di controllo della qualità delle acque e di rilevamento dei parametri di esercizio;
- e) costruzione, conservazione e aggiornamento dell'inventario dei beni secondo le specifiche indicate dalle Agenzie;
- f) progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo territoriale, secondo le specifiche indicate dalle Agenzie;
- g) predisposizione e realizzazione del piano di emergenza, del piano di ricerca e riduzione delle perdite e del piano di gestione delle interruzioni di servizio, di cui rispettivamente agli artt. 24, 25 e 26 della presente convenzione;
- h) instaurazione e mantenimento dei rapporti con gli Enti, pubblici e privati, con le Autorità di controllo e con i soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione, in conformità alla presente convenzione;
- i) ricerca e sviluppo di nuove fonti e modalità di produzione della risorsa;
- j) tutte le attività accessorie alle precedenti necessarie al completo espletamento della gestione conformemente alla presente convenzione.

5. La gestione oggetto della convenzione rappresenta servizio pubblico essenziale ai sensi degli artt. 1 e segg. della legge 12 giugno 1990 n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) e costituisce attività di pubblico interesse.

6. Ogni riferimento fatto alla "convenzione" dovrà intendersi rivolto al presente documento ed ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante.

Articolo 2 Regolazione del servizio

1. Le funzioni di regolazione del servizio spettanti rispettivamente alla Regione Emilia-Romagna e alle Agenzie d'ambito sono stabilite agli artt. 28 e 30 della L.R. 10/2008.
2. Il gestore del SFA deve fornire alla Regione e alle Agenzie d'ambito entro 30 giorni in via ordinaria, ovvero entro i tempi prescritti dagli Enti stessi in occasioni straordinarie, ogni informazione e/o documento in suo possesso attinente la gestione del servizio e ogni fatto o circostanza relativi all'erogazione del servizio.
3. Romagna acque consente l'effettuazione alle Agenzie d'ambito, alla Regione Emilia-Romagna e agli altri organismi competenti ai sensi di legge, di tutti gli accertamenti,

sopralluoghi e verifiche ispettive che le stesse ritengano opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto di affidamento. Gli accertamenti e verifiche ispettive suddetti potranno essere effettuati in ogni momento con preavviso scritto di almeno 30 giorni, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.

Articolo 3 Durata

1. La presente convenzione decorre dall'1.1.2009 e scade il 31.12.2023, salve diverse successive disposizioni di legge.
2. Nei dodici mesi antecedenti alla scadenza della convenzione, le A.A.T.O. effettueranno le valutazioni di competenza per l'affidamento della gestione di fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato ai sensi della normativa vigente. Romagna Acque resta comunque obbligata a proseguire la gestione della fornitura nel rispetto della presente convenzione fino alla decorrenza del nuovo affidamento.

Articolo 4 Obblighi e responsabilità di Romagna Acque

1. Romagna Acque si obbliga a svolgere a regola d'arte le attività oggetto di convenzione, è responsabile del buon funzionamento della gestione e dovrà osservare la normativa vigente sulle acque pubbliche, sulle opere di ritenuta, sui rifiuti e sulle sostanze pericolose, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, sull'utilizzo delle risorse idriche e sulla qualità delle acque fornite ed adempiere tutti gli obblighi posti a suo carico dalla presente convenzione e relativi allegati.
2. Romagna Acque terrà sollevati e indenni le A.A.T.O. e gli Enti Locali nonché il personale dipendente dai suddetti Enti da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.
3. Romagna Acque dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione della gestione assegnata, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro e le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.
4. Romagna Acque assume l'impegno a svolgere le opportune e necessarie iniziative di formazione del personale in coerenza con l'obiettivo del miglioramento continuo e costante del servizio.
5. Romagna Acque assume l'impegno ad adoperarsi per attivare collaborazioni, alleanze ed intese con enti di ricerca e/o ditte specializzate con l'obiettivo di individuare tecnologie in grado di favorire il risparmio idrico e migliorare la qualità della risorsa fornita.
6. Romagna Acque dovrà garantire il permanere, per tutta la durata della convenzione, delle caratteristiche e dei requisiti in base ai quali è stata individuata come gestore degli impianti di captazione, accumulo, potabilizzazione, sollevamento, adduzione primaria e secondaria e distribuzione primaria di acqua potabile afferenti al Servizio Idrico Integrato.

Articolo 5 Perimetro del servizio

1. L'esercizio della gestione avviene all'interno dei perimetri amministrativi degli ambiti di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.
2. Si prende atto che Romagna acque espleta parzialmente il servizio di fornitura all'ingrosso, per quantitativi non rilevanti della risorsa idrica, anche all'esterno dei tre ambiti territoriali ottimali. Ogni eventuale estensione delle forniture dovrà preventivamente essere approvata dalle Agenzie.

Articolo 6 Attività ulteriori e attività connesse alla fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato

1. Si prende atto che Romagna Acque svolge, in base al proprio oggetto sociale, attività di costruzione e gestione di reti per l'energia elettrica e le telecomunicazioni e attività relative all'utilizzo del proprio patrimonio impiantistico ed edilizio ubicato in aree montane e collinari a fini turistici, educativi ed ambientali.
2. La gestione delle ulteriori attività di cui al comma 1 non deve arrecare alcun pregiudizio alla gestione del SFA. Di tale attività dev'essere tenuta contabilità separata dei costi e dei ricavi. A tali attività va ricondotta quota parte dei costi comuni e delle spese generali.

CAPO II – OPERE E IMPIANTI AFFIDATI ALLA GESTIONE DI ROMAGNA ACQUE

Articolo 7 Dotazione di Romagna Acque

1. Le opere, le reti e gli impianti la cui gestione è affidata a Romagna Acque, sono costituiti da:
 - a) l'Acquedotto della Romagna costituito dall'invaso di Ridracoli, dalle gallerie di adduzione, dall'impianto di potabilizzazione e dalla rete di distribuzione primaria ad esso connessa;
 - b) i sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria, le singole fonti e impianti, diversi dall'Acquedotto della Romagna, la cui proprietà è stata conferita, dai comuni proprietari e da loro società, alla stessa Romagna Acque ed ogni altra opera di cui la società acquisisca la proprietà;
 - c) opere tuttora di proprietà dei comuni o delle società degli asset, gestite dal gestore del servizio idrico integrato;
 - d) opere realizzate da HERA s.p.a. nel primo triennio di gestione;
 - e) le opere e gli impianti realizzati da Romagna acque in attuazione del Piano di prima attivazione di cui al successivo art. 13 nonché negli ulteriori Piani approvati dalle Agenzie di Ambito.
2. Tali beni sono specificamente individuati in apposito inventario predisposto e aggiornato annualmente da Romagna acque con criteri e modalità concordati con le Agenzie e fornito loro entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 8 Consegna delle opere, impianti, reti

1. Romagna Acque dichiara di trovarsi già nella disponibilità e di effettuare la gestione dei beni di cui all'art. 7 comma 1 lett. a) e che gli stessi sono conformi alle vigenti normative di settore e rispettano i requisiti previsti dalle normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza vigenti alla data di stipula della presente convenzione.
2. I beni di cui all'art. 7 comma 1 lett. b), di proprietà di Romagna Acque saranno affidati alla gestione di Romagna Acque, a partire dall'1 gennaio 2009.

3. Entro sei mesi dalla consegna delle opere di cui al comma 2 sarà redatto apposito verbale, nel quale Romagna Acque potrà formulare eventuali osservazioni o riserve in ordine alla qualità, alla funzionalità o ad altre caratteristiche che possano influire sulla gestione delle opere ricevute.

4. La riserva si intende decaduta se, entro i sei mesi successivi, non è confermata da dettagliata relazione tecnico economica che espliciti i contenuti ed i motivi della riserva medesima. La relazione è trasmessa alle Agenzie ed al gestore del SII per controdeduzioni e per le determinazioni finali da parte delle Agenzie stesse, convalidate dalla Regione in caso di disaccordo.

Articolo 9 Concessioni di derivazione di acqua pubblica

1. Le Agenzie d'ambito richiedono alla Regione il rilascio delle concessioni di acqua pubblica destinata ad uso e consumo umano, erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato, come previsto dalla specifica normativa regionale, fatto salvo quanto previsto ai commi successivi.

2. Le tre Agenzie confermano in Romagna Acque la titolarità della concessione di acqua pubblica derivata dalla Diga di Ridracoli e dalla Diga del Conca.

3. Le tre Agenzie individuano altresì in Romagna Acque il soggetto richiedente il rilascio della nuova concessione da Po, in località Palantone di Bondeno (FE) con trasferimento della risorsa in Romagna mediante l'utilizzo delle opere del sistema Canale Emiliano-Romagnolo. Romagna Acque, con la sottoscrizione della presente convenzione, assume l'obbligo di richiedere l'inserimento nel disciplinare di concessione di una prescrizione cui subordinare la concessione medesima ai sensi della lett. m) comma 2 art. 19 del Regolamento regionale 20/11/2001, n. 41, relativa alla necessità del permanere, per tutta la durata della concessione, del requisito della totale partecipazione pubblica di Romagna acque, pena la revoca della concessione ai sensi dell'art. 33 del medesimo Regolamento. L'eventuale mutamento di tale status dovrà essere tempestivamente e formalmente comunicato alla Regione e documentato a semplice richiesta della Regione. Tale disposizione vale anche per la concessione inerente la diga del Conca.

4. Romagna Acque sosterrà tutti i costi relativi ai procedimenti per l'ottenimento e il godimento delle concessioni di cui al presente articolo, recuperandoli attraverso la tariffa.

CAPO III – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI FORNITURA ALL'INGROSSO

Articolo 10 Piano per l'organizzazione e la gestione del servizio di fornitura all'ingrosso della risorsa

1. Il Piano è lo strumento sulla base del quale le Agenzie degli A.T.O. di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini coordinano tra loro, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della L.R. 25/1999 e nel rispetto della L.R. 10/2008, le misure unitarie nei confronti del Gestore del SFA.

2. Il Piano in particolare definisce:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;
- b) i fabbisogni d'acqua potabile nei singoli ambiti territoriali e il loro sviluppo nel tempo;
- c) la quantità di risorsa assicurata per ciascun anno e ciascun ambito;
- d) i livelli di servizio che il Gestore del SFA è obbligato ad assicurare;

- e) il programma degli interventi ed il relativo piano finanziario;
- f) la tariffa di riferimento della fornitura all'ingrosso e la relativa articolazione nei bacini tariffari.

2. Il Piano è redatto in coerenza con il Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque di cui al D. Lgs. n.152/2006 e in modo da garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.

3. Il Piano per l'organizzazione e la gestione del servizio di fornitura all'ingrosso della risorsa, dopo la sua approvazione da parte delle tre Agenzie, costituisce parte integrante dei Piani d'Ambito di cui all'art. 12 della L.R. 25/99 e Romagna Acque si obbliga, fin d'ora, ad attuarlo come approvato per le parti di propria competenza.

Articolo 11 Durata del Piano

1. Il Piano ha durata fino al 31.12.2023. Esso può essere aggiornato in occasione della revisione tariffaria periodica prevista dal Metodo Tariffario Regionale ed in ogni momento qualora lo impongano nuove normative o il verificarsi di esigenze tecniche ed economiche per la salvaguardia dell'efficienza, efficacia ed economicità del Servizio.

Articolo 12 Procedura di formazione del Piano

1. Entro diciotto mesi dalla stipula della presente Convenzione, Romagna Acque formula alle tre A.A.T.O., per la relativa predisposizione e successiva approvazione di loro competenza, una proposta di Piano per l'organizzazione e la gestione del servizio di fornitura all'ingrosso della risorsa in grado di corrispondere alle esigenze complessive delle medesime A.A.T.O. contenente:

- a) la stima previsionale della domanda, articolata in orizzonti di breve periodo e di medio-lungo periodo e per il territorio di ciascuna Agenzia;
- b) la descrizione dettagliata delle opere e degli impianti esistenti che assicurano allo stato attuale la produzione di risorsa per i territori dei tre A.T.O.;
- c) la descrizione dettagliata dei sistemi di adduzione primaria e secondaria e distribuzione primaria e dei punti di interconnessione con le reti di distribuzione secondaria;
- d) lo schema della fornitura e dell'adduzione;
- e) il programma degli investimenti necessari e la relativa articolazione annuale per assicurare la disponibilità della risorsa e la continuità del servizio, in coerenza con la previsione sull'evoluzione della domanda;
- f) la descrizione dettagliata della propria organizzazione aziendale e la previsione di eventuali modifiche atte a migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione;
- g) i costi operativi e la previsione della loro evoluzione, anche in conseguenza della realizzazione del piano degli investimenti e dell'attuazione delle misure di efficientamento previste, debitamente documentati;
- h) il piano economico e finanziario della gestione;
- i) la richiesta tariffaria, in applicazione del metodo normalizzato vigente.

2. Le Agenzie, valutate le proposte del Gestore del SFA, approvano il Piano entro un anno dalla presentazione del documento completo da parte di Romagna Acque.

Articolo 13 Piano di prima attivazione per l'organizzazione e la gestione del servizio di fornitura all'ingrosso della risorsa per il periodo 2009-2012

1. Nelle more dell'approvazione del Piano di cui all'art. 10, le A.A.T.O. sottoscrivono e allegano alla presente Convenzione il Piano di prima attivazione per l'organizzazione e la gestione delle attività di fornitura all'ingrosso della risorsa per il periodo 2009-2012.
2. Il prezzo dell'acqua fornita all'ingrosso dal Gestore del SFA al Gestore del SII è determinato in applicazione della presente Convenzione e del Piano di prima attivazione di cui al presente articolo.
3. Entro 120 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione le Agenzie e Romagna Acque sottoscriveranno il Disciplinare Tecnico relativo al servizio di fornitura all'ingrosso.

CAPO IV - FINANZIAMENTO

Articolo 14 Piano e risorse finanziarie

1. Romagna Acque attua i Piani di cui agli artt. 10 e 13 per l'organizzazione e la gestione del servizio di fornitura all'ingrosso della risorsa approvati dalle A.A.T.O. e ne accetta gli obblighi conseguenti in materia di investimenti, livelli di servizio e prezzo dell'acqua all'ingrosso.
2. Le risorse finanziarie saranno reperite attraverso:
 - a) la tariffa;
 - b) il finanziamento diretto degli Enti locali costituenti le Agenzie;
 - c) qualunque altra forma di finanziamento deliberata dalle Agenzie e/o altri enti pubblici.

Articolo 15 Tariffa del servizio

1. La tariffa dell'acqua all'ingrosso è determinata in applicazione dell'art.14 del "metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del Servizio idrico integrato in Emilia-Romagna" approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 marzo 2006, n. 49 e tenendo conto degli accordi assunti precedentemente l'entrata in vigore del metodo tariffario ai sensi dell'art. 8, comma 2, nell'ambito del Protocollo d'Intesa.
2. I ricavi provenienti dall'applicazione della tariffa del servizio costituiscono il corrispettivo della gestione della fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato. Fino alla data del 18/10/2025 i ricavi saranno parzialmente costituiti anche dai contributi statali in conto esercizio come a suo tempo concessi alla società. La tariffa potrà variare esclusivamente con le modalità stabilite in sede di revisione tariffaria dalle A.A.T.O.. Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la gestione della fornitura all'ingrosso.

Articolo 16 Indicatori e progetti di intervento

1. I progetti di intervento, i relativi investimenti, i tempi e le modalità di realizzazione dei medesimi sono riportati nel Piano di cui all'art. 10, salvo quanto previsto dall'art. 13 per il periodo 2009-2012.
2. Romagna Acque è tenuta a realizzare i progetti di intervento nei tempi stabiliti nei Piani di cui agli artt. 10 e 13 e secondo le modalità previste nel Disciplinare Tecnico. In difetto si

applicano le penali previste dall'art. 32 della presente convenzione, nonché dal citato Disciplinare Tecnico.

Articolo 17 Indicatori e livelli di qualità del servizio

1. Nel Disciplinare Tecnico sono stabiliti i livelli di qualità della gestione ed i relativi indicatori.
2. Romagna Acque è tenuta a raggiungere gli standard previsti nei tempi e nelle modalità prescritti dal Disciplinare Tecnico.
3. In difetto si applicano le penali previste dall'art. 32 e nel Disciplinare Tecnico.

Articolo 18 Varianti al programma degli interventi e al modello gestionale

1. Le A.A.T.O. possono variare il programma degli interventi per adeguare la gestione a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli della gestione in atto. In tal caso le A.A.T.O. comunicano a Romagna Acque la proposta di variante, definendo con essa le conseguenti correzioni al piano economico-finanziario e alle tariffe nonché le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. Le A.A.T.O. concordano con Romagna Acque anche i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.
2. Romagna Acque è tenuta a realizzare gli interventi previsti nella variante e a produrre i piani esecutivi dettagliati entro il termine indicato dalle A.A.T.O., anche qualora non ritenga soddisfacente la proposta di compensazione tariffaria formulata da queste ultime e decida di agire in sede giurisdizionale. L'eventuale esperimento delle suddette azioni giurisdizionali non giustifica Romagna Acque per l'eventuale ritardo nell'esecuzione delle opere relative alla variante richiesta dalle A.A.T.O..
3. Romagna Acque può proporre varianti al modello gestionale descritto nei Piani purché dimostri che le stesse non comportino un peggioramento dei livelli e dell'efficienza della gestione. Tali varianti non possono giustificare pretese di variazione tariffaria. Si applica in tal caso la procedura prevista per le varianti proposte da Romagna Acque che non corrispondano a nuovi obblighi di legge.
4. Romagna Acque può presentare alle A.A.T.O. domanda di variante al programma degli interventi per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi, ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata, indicando le conseguenze sul piano economico-finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi, nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.
5. Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi obblighi di legge essa non può essere respinta dalle A.A.T.O., le quali possono contestare nei modi di legge esclusivamente la misura della compensazione tariffaria richiesta.
6. Le eventuali varianti proposte da Romagna Acque che non corrispondano a nuovi obblighi di legge, a prescindere dal momento della loro presentazione, sono esaminate e decise in sede di revisione della tariffa, salvo diverso accordo tra le Parti. Qualora dette varianti non comportino aumenti tariffari le A.A.T.O. sono tenute a pronunciarsi entro sei mesi dalla presentazione della domanda di variante. Il termine potrà essere sospeso per tre mesi e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte delle A.A.T.O..

7. Nel caso in cui le A.A.T.O. accettino la proposta di variante, ma non ritengano equa la compensazione tariffaria richiesta, esse notificano a Romagna Acque la propria accettazione con riserva presentando una nuova proposta tariffaria.

CAPO V – RAPPORTI TRA GESTORI

Articolo 19 Subentro di Romagna Acque ad HERA nella gestione delle fonti di produzione

1. Romagna Acque dà atto che al fine di regolamentare i rapporti con il gestore HERA s.p.a. in ordine ai beni relativi alle cosiddette “fonti locali di produzione” conferite a Romagna Acque in attuazione del richiamato progetto «Società delle Fonti», ha raggiunto accordi per l’acquisto del relativo ramo di azienda e che, per il biennio 2009-2010, HERA e Romagna Acque stipuleranno fra loro accordi per il perfezionamento del subentro nella gestione delle fonti locali.

Articolo 20 Fornitura della risorsa idrica al gestore del SII

1. La fornitura di risorsa all’ingrosso al gestore del SII sarà regolata da appositi accordi fra quest’ultimo e Romagna Acque, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalle A.A.T.O..

CAPO VII - CONTROLLO

Articolo 21 Controllo da parte delle Agenzie e della Regione

1. Le A.A.T.O. e la Regione ai sensi della legge regionale 30 giugno 2008 n. 10, esercitano il potere di controllo della gestione affidata e hanno facoltà di richiedere a Romagna Acque, che deve dare adeguata risposta nel tempo più breve possibile compatibilmente con la complessità della richiesta e dell’attività necessaria per ottemperarvi, tutte le informazioni in suo possesso attinenti la gestione del servizio, nonché ogni fatto o circostanza relativi alla regolare erogazione del servizio e sull’efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

2. Le A.A.T.O. si riservano ogni più ampia facoltà di eseguire, direttamente o tramite soggetti o professionisti da esse incaricati, ogni controllo necessario ad accertare lo svolgimento della gestione secondo la qualità, le modalità ed i criteri previsti nella presente convenzione.

3. Le A.A.T.O. controllano la gestione e l’attività del gestore del SFA al fine di:

- assicurare la corretta applicazione della tariffa per la fornitura all’ingrosso del servizio idrico integrato;
- verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dai Piani;
- valutare l’andamento economico-finanziario della gestione;
- definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione dei Piani.

4. Per la realizzazione di quanto sopra, Romagna Acque si obbliga a sottoporre a proprie spese a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una società abilitata.

5. Per permettere l’applicazione del Metodo Tariffario Regionale, Romagna Acque redige il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.

6. Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto impegnandosi ad osservare le direttive e prescrizioni di carattere contabile contenute nel Disciplinare Tecnico, prescrizioni che Romagna Acque, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna ad accettare integralmente.

7. Romagna Acque si impegna a sottoporre a proprie spese la propria attività a certificazione tecnica quinquennale da parte di professionisti individuati dalle A.A.T.O.. Tale certificazione dovrà in particolare accertare che le opere da realizzare e realizzate in esecuzione dei piani previsti nella presente convenzione siano conformi alle norme tecniche vigenti ed ai principi di buona regola dell'arte anche in termini di congruità dei prezzi e che Romagna Acque colga le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi o, comunque, per assicurare il miglior rapporto costi-benefici.

8. Romagna Acque consente l'effettuazione, alle A.A.T.O., alla Regione Emilia-Romagna e agli altri organismi competenti ai sensi di legge, di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che gli stessi ritengano opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti la gestione oggetto di convenzione. Gli accertamenti e verifiche ispettive suddette potranno essere effettuati in ogni momento con preavviso scritto di almeno 30 giorni, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustificano eventuali termini ridotti di preavviso.

9. Romagna Acque presta alle A.A.T.O. o agli organismi di controllo ogni collaborazione, agevolando i controlli e fornendo i dati richiesti nei tempi concordati.

Articolo 22 Comunicazione dati sulla gestione

1. Romagna Acque è tenuta a fornire alle A.A.T.O. tutti i dati e le informazioni inerenti la gestione della fornitura all'ingrosso e lo stato di attuazione del piano di investimenti nei tempi e con le modalità stabilite nel Disciplinare Tecnico.

2. I dati tecnici, economici e gestionali verranno resi disponibili scorporando tutto ciò che non attiene alla gestione della fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato individuata all'art. 1. A tale scopo Romagna Acque è organizzata con un sistema di contabilità analitica che consente di produrre le informazioni al livello di dettaglio necessario.

3. Nel Disciplinare Tecnico viene riportato il riepilogo degli obblighi di comunicazione che Romagna Acque deve rispettare periodicamente, con la specifica delle relative frequenze, dei relativi formati e delle relative modalità di trasmissione. In particolare Romagna Acque è tenuta a fornire rapporti e rendiconti aventi i contenuti e le periodicità specificati nel Disciplinare Tecnico, come di seguito elencati:

- a) rapporti trimestrali sull'avanzamento degli investimenti contenenti, almeno, le informazioni indicate nel Disciplinare Tecnico;
- b) rapporto annuale sulla gestione e sulle previsioni per l'anno in corso, entro il 30 giugno di ciascun anno, illustrante tutti i fatti ed i dati rilevanti dell'esercizio precedente e le previsioni per quello in corso, come indicato dal Disciplinare Tecnico;
- c) dati relativi alla quantità ed alla qualità dell'acqua fornita ed alle interruzioni del servizio, con cadenza trimestrale.

4. Le Agenzie si riservano di specificare, con apposite direttive, la forma ed i contenuti di dettaglio dei rapporti e dei rendiconti previsti dal presente articolo.

5. Per i fini del presente articolo Romagna Acque deve organizzare e mantenere un proprio sistema di controllo interno conformemente alle disposizioni del Disciplinare Tecnico.

6. Fermi restando gli obblighi di informazione di cui al comma 3 lett. a), b) e c) del presente articolo, Romagna Acque è tenuta a segnalare tempestivamente ogni circostanza anomala riscontrata alle A.A.T.O. e alle Autorità competenti, quando prescritto dalla normativa vigente.

7. Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, le A.A.T.O. applicheranno le penali previste nell'art. 32 della convenzione, fatta salva la facoltà di applicare la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 35 nell'ipotesi di reiterata inadempienza.

Articolo 23 Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e certificazioni di qualità e ambiente

1. Romagna Acque si dota di un sistema di gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro certificato secondo la norma OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001:1999.

2. Romagna Acque si dota di un sistema di gestione per la qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000.

3. Romagna Acque si dota di un sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004.

4. Romagna Acque si impegna a mantenere i suddetti sistemi di gestione certificati secondo le norme suddette e a trasmettere annualmente copia delle certificazioni alle Agenzie.

5. Romagna Acque garantisce alle A.A.T.O. l'accesso alla documentazione dei sistemi di gestione.

Articolo 24 Piano di Emergenza

1. Entro dodici mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione Romagna Acque predispose un Piano di Emergenza in conformità a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico, sottoponendolo ad approvazione delle A.A.T.O. e degli Enti pubblici eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 25 Piano di ricerca e riduzione delle perdite

1. Entro il primo anno di gestione, Romagna Acque dovrà adottare, sottoponendolo alla preventiva approvazione delle A.A.T.O., un piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche, in conformità a quanto riportato nel Disciplinare Tecnico. Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 99/97, Romagna Acque si impegna a trasmettere, entro il mese di febbraio di ogni anno, i risultati delle rilevazioni delle perdite degli acquedotti, effettuate in base ai criteri ed al metodo di valutazione di cui al D.M. 08/01/1997 n. 99.

Articolo 26 Piano di gestione delle interruzioni di servizio

Entro il termine di dodici mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione Romagna Acque dovrà adottare il Piano di gestione delle interruzioni di servizio di cui al Disciplinare Tecnico, da sottoporre alle A.A.T.O. ai sensi dell'allegato 8.2.9 del D.P.C.M. 04/03/1996.

Articolo 27 Servizio di controllo territoriale e analisi per i controlli di qualità

Il Gestore, ai sensi dell'art. 165 del D. Lgs 152/2006 e degli articoli 5, 7 e 10 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modificazioni, svolge il servizio di controllo territoriale e provvede al controllo di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e distribuzione e nei potabilizzatori, anche tramite convenzioni con altri Gestori.

Il Gestore è tenuto, entro la fine di ciascun anno, a partire dall'anno 2009 a valere per l'anno 2010, a redigere un Piano di controllo valido per l'anno successivo nel quale devono essere riportati:

- i punti di campionamento,
- i profili analitici di controllo,
- le frequenze di controllo.

Il Piano di controllo deve essere reso disponibile alle Agenzie le quali potranno richiedere al Gestore motivate modifiche e/o integrazioni qualora dovessero ravvisare mancate risposdenze alla normativa vigente.

CAPO VIII – REGIME FISCALE

Articolo 28 Imposte, tasse, canoni

1. Saranno a carico di Romagna Acque, che le recupera attraverso la tariffa, tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dai Comuni e obbligatori a termini di legge.

CAPO IX – ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE

Articolo 29 Divieto di cessione della convenzione e di subaffidamento della gestione

1. È fatto divieto a Romagna Acque di cedere o subaffidare anche parzialmente la gestione della fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato oggetto della presente convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte delle A.A.T.O., che le suddividono 1/3 per ciascuna, delle garanzie prestate da Romagna Acque.

2. Romagna Acque, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato e fermo quanto previsto dall'art. 113, comma 5ter, del d.lgs n. 267/2000, potrà avvalersi per l'esecuzione di singole attività strumentali alla gestione della fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato, di soggetti terzi, individuati nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed in possesso dei necessari requisiti morali, tecnici ed economico-finanziari.

Articolo 30 Rimessione della gestione

1. Alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 35, tutte le opere e attrezzature utilizzate da Romagna Acque per l'esercizio della fornitura all'ingrosso oggetto della presente convenzione, ivi comprese quelle finanziate tramite la tariffa all'ingrosso, ovvero finanziate dalla medesima Romagna Acque purché preventivamente autorizzate dalle A.A.T.O., anche non completamente ammortizzate devono essere rimesse nella disponibilità delle medesime A.A.T.O. in buono stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione.

2. Eventuali nuovi conferimenti da parte dei comuni, di beni già in uso al gestore del servizio idrico integrato, verranno riconosciuti elegibili ai fini tariffari unicamente con riferimento alla componente costi operativi.

3. Le A.A.T.O., qualora individuino per il proseguimento della gestione un soggetto diverso da Romagna Acque, prevedranno nel bando di gara o comunque nelle delibere di affidamento, l'obbligo per il nuovo gestore del SFA di provvedere al pagamento a Romagna Acque (gestore del SFA uscente) del valore industriale residuo dei beni non ammortizzati, stabilito mediante perizia disposta dal gestore con perito indicato dalle Agenzie. Il pagamento avrà luogo entro il termine di un anno dalla data di scadenza dell'affidamento quanto al valore dei beni non ammortizzati risultante dall'ultimo bilancio approvato, salvo un conguaglio positivo o negativo da corrispondere entro gli ulteriori dodici mesi per tener conto del valore industriale residuo dopo l'ultimo anno di gestione ed anche in caso di prosecuzione della gestione ex art. 3 comma 2 della presente convenzione.

CAPO X - GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 31 Cauzione, sanzioni pecuniarie e coperture assicurative

1. Si dà atto che Romagna Acque, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione e relativi allegati, costituirà, entro 120 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, una idonea cauzione mediante fideiussione prestata da Istituto autorizzato ai sensi dell'art. 1 lett. b) della L. 348/82 con modalità "a prima richiesta" da parte di ciascuna AATO per un importo non inferiore al 5% del ricavo medio di esercizio previsto nel relativo periodo di regolazione, con le modalità ed alle condizioni previste all'art. 75 comma 4 del D. Lgs. 163/2006.

2. Da detta cauzione le A.A.T.O. potranno prelevare l'ammontare delle penali e sanzioni eventualmente dovute da Romagna Acque per inadempienze agli obblighi da essa assunti e previsti nella convenzione e nel Disciplinare Tecnico. Romagna Acque dovrà reintegrare il deposito delle somme prelevate entro 15 giorni dalla comunicazione congiunta delle A.A.T.O., pena la risoluzione della convenzione ai sensi del successivo art. 35.

3. La fideiussione opererà per tutto il periodo di validità della convenzione e fino a dichiarazione liberatoria rilasciata dalle A.A.T.O., su istanza di Romagna Acque.

4. Fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incumbenti a Romagna Acque, questa dovrà comunque garantire la copertura dei rischi derivanti dalla gestione, per danni causati alle A.A.T.O. ed a terzi, per tutto il periodo di validità della convenzione, mediante copertura assicurativa per danni da qualunque causa determinati a beni esistenti o di nuova realizzazione, strumentali all'espletamento del servizio, copertura assicurativa di responsabilità civile verso le A.A.T.O., i terzi in generale ed i prestatori di lavoro, con idonei massimali di garanzia.

5. Qualora durante lo svolgimento del servizio la stessa Romagna Acque arrechi danni agli impianti e alle reti utilizzati per la fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato dovrà in ogni caso darne comunicazione scritta alle A.A.T.O..

Articolo 32 Penali

1. In caso di inosservanza delle disposizioni previste nella convenzione e nei relativi allegati, o di comportamento omissivo o commissivo di Romagna Acque suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità della gestione ed il raggiungimento degli obiettivi, le A.A.T.O. medesime trasmetteranno a Romagna Acque formale lettera di contestazione e, se del caso,

provvederanno all'addebito di penali sulla cauzione di cui all'art. 31 commisurate alla gravità dell'inosservanza e al danno eventualmente subito da esse o dagli Enti locali associati. È facoltà di ciascuna AATO contestare al gestore eventuali inadempimenti di mero rilievo locale.

A Romagna Acque saranno applicate le penali previste dal presente articolo in caso di:

- a) mancato rispetto dei tempi di attuazione dei singoli investimenti previsti dai Piani. In tal caso verrà determinata una penale pari al 5 % del valore dell'opera non realizzata. Il disciplinare tecnico definirà le modalità di applicazione di tale penale per i periodi di regolazione tariffaria successivi al primo. Per il primo periodo tariffario, tale penale, calcolata con riferimento alla singola annualità, verrà applicata al termine del periodo di regolazione, solo qualora perduri la non completa realizzazione dell'opera e il valore dell'importo realizzato non sia almeno pari al 70 % del valore totale previsto dal Piano per il relativo intervento.
- b) mancato raggiungimento degli standard di cui all'art. 17 della convenzione, secondo le modalità di cui al Disciplinare Tecnico;
- c) omessa o ritardata comunicazione delle varianti al programma degli interventi o al modello gestionale di cui all'art. 18 della convenzione;
- d) omessa o ritardata comunicazione dei dati sul servizio di cui all'art. 22 della convenzione, secondo le modalità di cui al Disciplinare Tecnico;
- e) mancata trasmissione della documentazione di cui all'art. 23 della convenzione.

2. È comunque fatta salva la possibilità delle A.A.T.O. di agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.

3. Romagna Acque può inoltrare alle A.A.T.O. istanza di disapplicazione delle penali quando ritenga di poter dimostrare la propria estraneità e la mancanza di colpa.

4. Le somme derivanti dall'applicazione delle penali sono incamerate dalle Agenzie.

5. Nei casi previsti dal Disciplinare Tecnico, Romagna Acque è tenuta al pagamento di una penale qualora si verificassero scostamenti dei volumi fissati dal Piano per l'organizzazione e la gestione del servizio di fornitura all'ingrosso della risorsa superiori ai limiti di tolleranza fissati nel Disciplinare stesso. L'entità della penale è stabilita dal Disciplinare tecnico in misura percentuale sul fatturato del servizio di fornitura all'ingrosso dell'anno in cui è riscontrata la violazione.

Articolo 33 Sostituzione provvisoria

1. In caso di inadempienza grave di Romagna Acque, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuità della gestione di fornitura all'ingrosso, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure la fornitura non venga eseguita che parzialmente per dolo o colpa grave di Romagna Acque, le A.A.T.O. potranno prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio di Romagna Acque, compresa la provvisoria sostituzione di Romagna Acque stessa nella funzione di gestore del SFA.

2. Le A.A.T.O. potranno sostituire Romagna Acque anche nell'ipotesi di cui all'art. 18 per la realizzazione degli interventi in variante in esso contemplati.

3. La sostituzione di Romagna Acque, nei casi previsti dai commi 1 e 2, deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale le A.A.T.O. contestano a Romagna Acque l'inadempienza riscontrata intimandole di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza.

4. Ove ricorrano le condizioni di cui al Disciplinare Tecnico, le A.A.T.O. hanno facoltà di fare eseguire d'ufficio i lavori necessari, quarantotto ore dopo la messa in mora rimasta senza risultato, addebitandone il costo a Romagna Acque, senza necessità di ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 34 Comunicazione di modificazioni soggettive

1. È fatto assoluto divieto a Romagna Acque, pena la risoluzione di diritto della convenzione ai sensi del successivo art. 35, di effettuare modificazioni soggettive che comportino la perdita, in capo alla stessa Romagna Acque, dei requisiti di cui all'art. 113 comma 4 lett. a) del d. lgs. 267/2000.

2. Romagna Acque si impegna a trasmettere senza indugio alle A.A.T.O. qualunque eventuale variazione dei requisiti di cui al comma 1. In particolare, al di fuori dei casi previsti dall'art. 10, comma 4, lett. a) della legge regionale n. 25/1999, qualora Romagna Acque sia interessata da modificazioni soggettive derivanti da scorporo di rami d'azienda ovvero da fusione con altro/i imprenditori del settore, ovvero da modificazioni comportanti variazione dei requisiti in base ai quali Romagna Acque è stata individuata nel ruolo di gestore del SFA, Romagna Acque stessa è tenuta a comunicare entro e non oltre 30 giorni siffatte operazioni alle A.A.T.O., le quali, se non vi ostano gravi motivi, autorizzeranno alla prosecuzione del rapporto concernente la gestione della fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato fino alla scadenza della convenzione.

3. La mancata comunicazione delle modificazioni di cui al comma 2 è causa di risoluzione di diritto della convenzione. Il mancato rispetto del diniego dell'autorizzazione espresso dalle A.A.T.O. alle modificazioni societarie di cui al secondo comma è causa di risoluzione della presente convenzione ai sensi dell'art 35.

Articolo 35 Risoluzione della convenzione

1. La presente convenzione si risolverà di diritto in caso di fallimento di Romagna Acque o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società.

2. In caso di inadempienza di particolare gravità, quando Romagna Acque non abbia posto in essere la gestione alle condizioni essenziali fissate dalla convenzione o in caso di interruzione totale e prolungata della fornitura al di fuori di cause di forza maggiore, le A.A.T.O. potranno decidere la risoluzione della convenzione.

3. Sono dedotte quali clausole risolutive espresse e costituiranno pertanto motivo di risoluzione di diritto della convenzione, ai sensi dell'art.1456 C.C.:

- il subaffidamento della gestione in violazione dell'art. 29, salvo quanto consentito nel comma 2 dell'articolo medesimo;
- la mancata comunicazione delle modificazioni soggettive di cui all'art. 34;
- il mancato rispetto del diniego dell'autorizzazione alle modificazioni societarie previste dall'art. 34;
- il mancato reintegro della cauzione in misura pari alla somma prelevata, entro 15 giorni dalla comunicazione congiunta delle A.A.T.O..

4. Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti i seguenti:

- a) ripetute gravi deficienze nella gestione della fornitura all'ingrosso;
- b) ripetute gravi inadempienze ai disposti della convenzione.

5. Nei casi indicati dalle lettere a) e b) del comma che precede, ai sensi dell'art. 1454 C.C. le A.A.T.O., a mezzo di regolare diffida, sono tenute a concedere a Romagna Acque un congruo termine per adempiere. Decorso infruttuosamente il termine concesso, si produrrà la risoluzione di diritto della convenzione.

6. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate a Romagna Acque e le A.A.T.O. avranno facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 36 Foro competente

Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all'esercizio della gestione, saranno devolute secondo competenza al giudice ordinario (Foro di Forlì) o al giudice amministrativo (Foro di Bologna).

CAPO XI – NORME FINALI

Articolo 37 Clausola interpretativa

Posto che la gestione della fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato è qualificabile come servizio pubblico e che le A.A.T.O. hanno come proprio scopo istituzionale la tutela della collettività dei cittadini-utenti, resta convenuto che tutte le disposizioni della presente convenzione, del Disciplinare Tecnico e degli altri allegati alla convenzione che dovessero risultare di dubbia o non chiara interpretazione, dovranno essere interpretate nel senso più favorevole ai cittadini-utenti (*favor utentis*).

Qualsiasi modifica o integrazione della presente convenzione dovrà risultare da atto scritto.

Alla presente Convenzione viene allegato il Piano di prima attivazione per l'organizzazione e la gestione del servizio di fornitura all'ingrosso della risorsa per il periodo 2009-2012, fatta salva la ratifica da parte dell'Assemblea dell'Agenzia d'ambito per i servizi pubblici di Forlì-Cesena. Dell'avvenuta ratifica verrà data comunicazione alle altre Parti.

La presente convenzione è stata redatta in n. 4 originali ed è composta da n. 21 facciate dattiloscritte e numerate progressivamente.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Forlì, 30/12/2008

Per l'Agenzia d'ambito per i servizi pubblici di Ravenna prot. 1093 del 31/12/2008

Il Direttore

Sergio Baroni

Per l'Agenzia d'ambito per i servizi pubblici di Forlì-Cesena prot. 2248 del 30/12/2008

Il Presidente

Massimo Bulbi

Per l'Agenzia d'ambito per i servizi pubblici di Rimini prot. 600A2008 del 30/12/2008

Il Direttore

Carlo Casadei

Per Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. prot. 9457 del 30/12/2008

Il Presidente

Ariana Bocchini

Romagna Acque approva specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C., tra le clausole di cui alla presente convenzione, quelle appresso riportate:

art. 4 (Obblighi e responsabilità di Romagna acque); art. 5 (Perimetro del servizio); art. 6 (Attività ulteriori e attività connesse alla fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato); Art. 7 (Dotazione di Romagna Acque); art. 8 (Consegna delle opere, impianti e reti); art. 14 (Piano e risorse finanziarie); art. 15 (Tariffa del servizio); art. 18 (Varianti al programma degli interventi e al modello gestionale); art. 21 (Controllo da parte delle Agenzie e della Regione); art. 22 (Comunicazione dati sulla gestione); art. 29 (Divieto di cessione della convenzione e di subaffidamento della gestione); art. 30 (Rimessione della gestione); art. 32 (Penali); art. 33 (Sostituzione provvisoria); art. 34 (Comunicazione di modificazioni soggettive); art. 35 (Risoluzione della convenzione).

Per Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003, Romagna Acque acconsente al trattamento dei propri dati ed alla relativa comunicazione a terzi in relazione ad obblighi di legge e per finalità connesse all'instaurazione del rapporto contrattuale ed alla successiva gestione della convenzione.

Per Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

.....

.....